



**ESTRATTO DAL
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

N. 27/2012

OGGETTO: Bilancio di previsione 2012 – Bilancio Pluriennale 2012/2014 – Variazioni Assestamento generale - Riconoscimento debito fuori bilancio relativo alle indennità di funzione agli amministratori per il gennaio gennaio/giugno 2011 Proposta all'Assemblea

Il giorno ventiquattro del mese di ottobre duemiladodici, a partire dalle ore 10:00 presso la sede dell'Agenzia in via Belfiore, 23/C, Torino, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Di Amministrazione.

All'appello risultano:

			Presente	Assente
1.	Nigro Giovanni	Presidente Agenzia	X	
2.	Campia Franco	Consigliere d'Amministrazione	X	
3.	Di Nisio Dante	Consigliere d'Amministrazione	X	
4.	Martina Celeste	Consigliere d'Amministrazione	X	
5.	Mazza Alessandro	Consigliere d'Amministrazione	X	
6.	Seymandi Roberto	Consigliere d'Amministrazione	X	
7.	Daniel Nino	Consigliere d'Amministrazione		X
8.	Lubatti Claudio	Consigliere d'Amministrazione		X

*E' presente **Dott.sa Giulia Colangelo** in qualità di Segretario a tal fine autorizzato dall'Ente di appartenenza. E' presente altresì **Ing. Cesare Paonessa**, Direttore Generale f.f.*

*Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Dott. Nigro Giovanni** nella qualità di Presidente dell'Agenzia, dichiarata aperta la seduta ed dopo aver illustrato l'ordine del giorno – inviato ai Consiglieri insieme alla convocazione – ha proceduto con la trattazione dell'oggetto sopra indicato.*

**OGGETTO : Bilancio di previsione 2012 – Bilancio Pluriennale 2012/2014 -- Variazioni –
Assestamento generale
*Riconoscimento debito fuori bilancio relativo alle indennità di funzione agli
amministratori per il gennaio/giugno 2011*
Proposta all'Assemblea**

A relazione del Presidente Giovanni Nigro

Premesso che:

- l'art. 175 co. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che le variazioni di bilancio possono essere deliberate dall'organo consiliare (Assemblea consortile) non oltre il 30 novembre di ciascun anno;

- l'art. 175 co. 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare (Assemblea consortile) dell'ente entro il 30 novembre di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;

- l'art. 175 co. 9 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione di cui all'art. 169 del medesimo Decreto sono di competenza dell'organo esecutivo (Consiglio di Amministrazione) e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno;

- l'art. 187 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevede, fra l'altro, che l'eventuale avanzo di amministrazione accertato ai sensi dell'art. 186 del medesimo decreto legislativo possa essere utilizzato per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194;

- il sopracitato art. 187 c. 2 lett. c) prevede, fra l'altro, che l'eventuale avanzo di amministrazione accertato ai sensi dell'art. 186 del medesimo decreto legislativo possa essere utilizzato per il finanziamento delle spese correnti solo in sede di assestamento;

- l'art. 18 c. 1 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005 e s.m.i. testualmente recita:

"1. L'operazione contabile di assestamento generale del bilancio consiste in una variazione complessa con la quale si provvede ad adeguare alle verifiche di accertamento e alle esigenze di impegno le previsioni di competenza anche al fine di mantenere l'equilibrio del bilancio.";

- l'art. 3 c. 1 lett. g) del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012 ha modificato l'art. 166 del D.Lvo n. 267 del 18 agosto 2000 inserendo il comma 2 bis che testualmente cita:

"la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione"

Si rende necessario prendere atto di quanto deliberato dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 11-4590 del 24 settembre 2012 avente ad oggetto: *"Rideterminazione delle riduzioni dei trasferimenti agli Enti soggetti di delega in materia di Trasporto Pubblico Locale. Approvazione schema di Accordi transattivi per la definizione del contenzioso giurisdizionale avanti il TAR Piemonte"*, che fra l'altro, ridefinisce le riduzioni da applicare sulle compensazioni per il TPL di superficie per l'anno 2012 nella misura del 9% su base 2010, anziché del 15% sempre su base del 2010 come precedentemente previsto dalla DGR n. 35 - 2942 del 28 novembre 2011. Pertanto vengono aggiornati gli stanziamenti originariamente previsti in Bilancio Preventivo 2012 sia nella parte I – Entrate che nella parte II – Spese, correlati alle disponibilità derivanti dai trasferimenti regionali per i servizi minimi automobilistici di trasporto pubblico locale di competenza dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana. Inoltre, secondo le indicazioni della Regione Piemonte, vengono aggiornate le disponibilità relative al servizio di trasporto pubblico

locale ferroviario.

Contestualmente viene attuata la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, adeguando le previsioni di bilancio alle effettive necessità dell'Ente.

Tutto ciò premesso, il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2012, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 22 dicembre 2011 con provvedimento n. 6 e smi, dichiarato immediatamente esecutivo, necessita delle seguenti integrazioni:

- **AVANZO D'AMMINISTRAZIONE:** iscrizione per **€ 520.420,00** al fine di finanziare la restituzione al Comune di Moncalieri delle quote di "Addenda" relative agli anni 2009 e 2010, nonché per il ripristino della quota di Fondo di riserva ai sensi del citato art. 3 c. 1 lett. g) del D.L. 174 del 10 ottobre 2012.
- **PARTE I – ENTRATE :** variazioni per complessivi **€ 10.622.599,00** di cui:
 - ad incremento per:
 - € 14.529.000,00 del codice risorsa n. 2039220 (cap. 9220/0) per maggiori disponibilità per finanziamento dei servizi minimi del trasporto pubblico locale;
 - € 167.000,00 del codice risorsa n. 2059360 (cap. 9360/0) per maggiori contributi e trasferimenti dai Comuni consorziati per il finanziamento dei servizi minimi del trasporto pubblico locale;
 - € 227.000,00 del codice risorsa n. 3019380 (cap. 9380/0) per maggiori sanzioni per violazioni contratto di servizio TPL;
 - € 4.401,00 del codice risorsa n. 3059550 (cap. 9550/0) per maggiori rimborsi da enti e privati;
 - in riduzione per:
 - € 101.000,00 del codice risorsa n. 2019100 (cap. 9100/0) per minori trasferimenti dallo Stato per IVA pagata sulle compensazioni economiche dei contratti di servizio TPL;
 - € 4.194.936,00 del codice risorsa n. 2029206 (cap. 9206/0) per azzeramento dei trasferimenti dalla Regione Piemonte dell'anticipo spese funzionamento Agenzia, ex art. 26 c.3 LR 1/2000;
 - € 8.866,00 del codice risorsa n. 2059370 (cap. 9370/0) per minori contributi e trasferimenti correnti da parte dei Comuni non consorziati per finanziamento servizi minimi di trasporto pubblico locale;
- **PARTE II – SPESE :** variazioni per complessivi **€ 11.143.019,00** di cui:
 - ad incremento per:
 - € 13.705.105,00 del codice intervento n. 1050103 per maggiori spese per prestazioni di servizio nelle funzioni nel campo dei trasporti;
 - € 188.020,00 del codice intervento n. 1010911 per ripristino della quota di Fondo di riserva ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. g) del D.L. 174 del 10 ottobre 2012;
 - in riduzione per:
 - € 1.000,00 del codice intervento n. 1010102 per minori acquisti di beni di consumo e/o materie prime relativamente alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e controllo;
 - € 17.905,00 del codice intervento n. 1010103 per minori spese per prestazioni di servizi relativamente alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e controllo;

- € 15.000,00 del codice intervento n. 1010203 per minori spese per prestazioni di servizio relativamente alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e controllo;
- € 26.000,00 del codice intervento n. 1050101 per minori spese di personale relativamente alle funzioni nel campo dei trasporti;
- € 18.600,00 del codice intervento n. 1050102 per minori spese per acquisto di beni di consumo e/o materie prime relativamente alle funzioni nel campo dei trasporti;
- € 5.000,00 del codice intervento n. 1050104 per minori spese per utilizzo di beni di terzi relativamente alle funzioni nel campo dei trasporti;
- € 2.622.101,00 del codice intervento n. 1050105 per minori trasferimenti relativamente alle funzioni nel campo dei trasporti;
- € 44.500,00 del codice intervento n. 2050105 per minori acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche relativamente alle funzioni nel campo dei trasporti.

Dato atto che, successivamente alle variazioni di assestamento generale proposte con il presente provvedimento, viene assicurato il mantenimento del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 175 c. 8 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, e che le variazioni proposte sono conformi alle disposizioni emanate dal sopracitato decreto legislativo e a quanto stabilito dagli artt. 17 e 18 del vigente "Regolamento di contabilità".

Visto l'art. 31 dello Statuto del Consorzio che stabilisce l'applicabilità all'Agenzia, per quanto riguarda la finanza, la contabilità e i bilanci, delle norme stabilite per gli enti locali, in quanto compatibili;

Visto l'art. 7, co. 3 lett. d) dello Statuto in ordine alla competenza dell'Assemblea in merito all'approvazione della presente proposta di variazione e assestamento di bilancio;

Tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione in data 18/09/2012 ha assunto la decisione di *"continuare a mantenere l'avv. Giulia Colangelo nelle funzioni di segretario dell'agenzia"*;

Acquisito il parere favorevole del segretario dell'Agenzia in ordine alla regolarità formale e sostanziale della deliberazione;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del direttore generale f.f. ai sensi dell'art. 49 co. 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Dato atto che il parere dell'organo del collegio dei Revisori per l'Assemblea sarà reso sulla presente proposta di deliberazione;

Visto l'art. 134 comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Si propone che

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

deliberi di proporre all'Assemblea:

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che interamente si richiamano, le seguenti variazioni al Bilancio di previsione anno 2012:

ENTRATE	Variazione
Avanzo di Amministrazione	+ 520.420,00

2019100 Trasferimenti dallo Stato per IVA pagata sulle compensazioni economiche del contratto di servizio TPL cap. 9100/0	-	101.000,00
2029206 Trasferimenti correnti dalla Regione Piemonte per il funzionamento dell'Agenzia cap. 9206/0	-	4.194.936,00
2039220 Trasferimenti della Regione per i servizi minimi del TPL cap. 9220/0	+	14.529.000,00
2059360 Contributi e trasferimenti correnti degli altri comuni consorziati per i servizi di TPL cap. 9360/0	+	167.000,00
2059370 Contributi e trasferimenti correnti da comuni non consorziati per i servizi di TPL cap. 9370/0	-	8.866,00
3019380 Sanzioni per violazioni contratto di servizio TPL cap. 9380/0	+	227.000,00
3059550 Rimborsi da Enti e privati cap. 9550/0	+	4.401,00
Totale variazioni Entrate	+	11.143.019,00
SPESE	Variazione	
1010102 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime cap. 120/0	-	1.000,00
1010103 Prestazioni di servizi cap. 103/0 - € 5.400,00 cap. 103/1 - € 18.500,00 cap. 103/2 + € 5.995,00	-	17.905,00
1010203 Prestazioni di servizi cap. 203/0	-	15.000,00
1010911 Fondo di riserva cap. 911/0	+	188.020,00
1050101 Personale cap. 501/0	-	26.000,00
1050102 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime cap. 520/0 - € 14.000,00 cap. 520/1 - € 2.600,00 cap. 520/3 - € 2.000,00	-	18.600,00
1050103 Prestazioni di servizi cap. 530/0 - € 62.000,00 cap. 530/1 - € 5.000,00 cap. 530/2 - € 100.000,00 cap. 530/3 - € 5.995,00 cap. 530/50 + € 12.200.000,00 cap. 530/70 + € 1.678.100,00	+	13.705.105,00
1050104 Utilizzo beni terzi cap. 540/0	-	5.000,00
1050105 Trasferimenti cap. 550/0 - € 2.622.601,00 cap. 550/10 + € 500,00	-	2.622.101,00
2050105 Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche cap. 2550/0 - € 4.000,00 cap. 2550/1 - € 37.000,00 cap. 2550/2 - € 3.500,00	-	44.500,00
Totale variazioni Spese	+	11.143.019,00

2) di dare atto che le variazioni sopraindicate modificano il Bilancio Preventivo 2012 nelle sue risultanze complessive economiche-finanziarie nel seguente modo:

ENTRATE	Competenza	SPESE	Competenza
Titolo I: Entrate tributarie		Titolo I: Spese correnti	257.208.789,00
Titolo II: Entrate derivanti da contributi e trasf. correnti dello Stato, della regione, e degli altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	256.471.838,00	Titolo II: Spese in conto capitale	27.990.000,00
Titolo III: Entrate extratributarie	306.531,00		
Titolo IV: Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti, di capitali, e da riscossione di crediti	27.900.000,00		
Totale entrate finali	284.678.369,00	Totale spese finali	285.198.789,00
Titolo V: Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0,00	Titolo III: Sp. rimborso di prestiti	0,00
Titolo VI: Entrate da servizi per conto terzi	1.050.000,00	Titolo IV: Spese per servizi c/ terzi	1.050.000,00
TOTALE	285.728.369,00	TOTALE	286.248.789,00
AVANZO DI AMMINISTRAZ.	520.420,00	DISAV. DI AMMINISTR.	0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	286.248.789,00	TOT. COMPLESSIVO SPESE	286.248.789,00

3) di dare atto che la situazione economica del bilancio 2012, espressa in termini di competenza risulta essere la seguente:

A)	Equilibrio economico finanziario	Competenza
	Entrate titoli I - II - III (+)	256.778.369,00
	Spese correnti (-)	257.208.789,00
	Differenza	- 430.420,00
	Quote capitale amm.to mutui	0,00
	Differenza	- 430.420,00
B)	Equilibrio finale	
	Entrate finali (avanzo+titoli I+II+III+IV) (+)	285.198.789,00
	Spese finali (disavanzo+titoli I+II) (-)	285.198.789,00
	Saldo netto da finanziare	0,00

4) di dare atto che, successivamente alle variazioni di assestamento generale proposte con il presente provvedimento, viene assicurato il mantenimento del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 175 c. 8 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

5) di dare atto che il presente provvedimento, riferito all'anno 2012 modifica anche il Bilancio Pluriennale, in considerazione del fatto che gli stanziamenti previsti nel Bilancio Pluriennale per il primo anno corrispondono a quelli del Bilancio di Previsione annuale di competenza, e modifica, per quanto indicato ai precedenti punti 1-2 e 3 del presente provvedimento, la Relazione Previsionale Programmatica;

6) di dare atto che conseguentemente alle variazioni di cui al presente provvedimento viene variato altresì il Programma degli incarichi di collaborazione autonoma di cui al punto 1.3.2. della Relazione Previsionale e programmatica del Bilancio Preventivo 2012 e Pluriennale 2012/2014, che per l'esercizio 2012 vede rideterminati pertanto i seguenti limiti di spesa compresi nell'intervento (03) "Prestazioni di servizi":

		Anno 2012
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	€	5.995,00
Funzioni nel campo dei trasporti	€	400,00
Totale	€	6.395,00

7) di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 c. 6 del vigente "Regolamento di contabilità", le variazioni al Bilancio Preventivo 2012 apportate con il presente provvedimento costituiscono altresì variazione al P.E.G. 2012 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 01 giugno 2012 e s.m.i.;

8) di dichiarare con separata votazione all'unanimità dei presenti, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Il Consiglio d'Amministrazione, a seguito della discussione, modifica il testo della delibera nella versione come sopra riportata nei seguenti termini così come riportati dal segretario::

PRESO ATTO CHE il cda dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana in data 24 Ottobre in sede di discussione ha evidenziato la giusta osservazione relativa alla questione del pagamento degli emolumenti spettanti ai componenti del c.d.a a seguito dell'entrata in vigore della L.R.10/2011 che ha modificato l'art.8 della L.R.1/2000. Orbene osserva il cda, è vero che con l'entrata in vigore del D.L.78/2010 e ss.mm.ii aveva posto un problema circa la applicabilità del divieto di corresponsione degli emolumenti ai componenti del consiglio stesso, ma è pur vero che la sospensione degli emolumenti è stata effettuata con la determina dirigenziale del Direttore generale f.f. Ing. Paonessa, alla luce dell'approfondimento della questione se essa, Agenzia MTM, rientrasse o meno nell'applicabilità del divieto.

CONSIDERATO, però, che l'intervento normativo del legislatore regionale ha puntualmente ribadito la volontà di riconoscere questo Ente come ente di interesse regionale confermando la volontà di qualificarlo un Ente strumentale per la gestione di un servizio essenziale quello del Trasporto Pubblico Locale, lo ha automaticamente fatto uscire dalle maglie del divieto di corresponsione degli emolumenti ai componenti del C.d.a.;

Il tutto anche evidenziato nel parere pro veritate rilasciato dal Prof. Avv. Mariano Protto il quale oltre a chiarire la disciplina rilevante per l'applicabilità dell'art.6 del D.L.78/2010, infatti in fattispecie analoghe si è espressa la Corte dei Conti sez. controllo Lombardia con sentenza n.114 del 4 Aprile 2012 ritenendo che sussistono le ragioni per affermare che agli amministratori di questo cda (che non ricoprono cariche elettive) vadano corrisposti gli emolumenti per lo svolgimento della propria attività ai sensi dell'art.6, comma3, del più richiamato D.L.78/2010, ovviamente con la riduzione del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 Aprile 2010, addirittura, prescindere da qualsivoglia modifica o integrazione statutaria che era stata già chiesta da parte di alcuni enti facenti parte di questo Ente.

In definitiva il cda chiedendo chiarimenti ai due tecnici presenti in aula ossia, il direttore generale f.f. Ing. Paonessa ed al segretario dell'Agenzia dott.ssa Giulia Colangelo, cercava di capire se dalla data di sospensione precauzionale degli emolumenti in attesa di definizioni interpretative deliberata con delibera del c.d.a. n°13 del 23 luglio 2010 e poi recepita con effettiva sospensione giusta determina dirigenziale del Direttore generale f.f. n°347 del 26/7/2010, siano da corrispondere o meno agli attuali organi del c.d.a in carica (che non ricoprono cariche elettive come sopra già detto).

Orbene, anche tale questione, si ritiene possa essere risolta con lo snodo del problema che l'entrata in vigore della L.R.10/2011 nell'appunto rafforzare il concetto di ente di interesse regionale, nulla ha cambiato circa le funzioni svolte fino alla data di entrata in vigore della citata norma di fatto consolidando l'operato svolto dalla stessa agenzia e confermando la volontà che il servizio di trasporto pubblico locale non poteva esser svolto se non per il tramite di questo Ente. E' quindi inequivocabile che il concetto di svolgimento dell'attività espletata dal c.d.a sino appunto alla data di entrata in vigore della L.r. 10/2011 non può non essere considerato una continuazione e per l'effetto dalla data di sospensione effettuata con determina dirigenziale n°347/2010 vadano corrisposti sino alla data di entrata in vigore della legge regionale (L.r.10/2010) ossia dal 26/7/2010

al 10 luglio 2011.

Pertanto alla luce delle ulteriori considerazione sopra riportate il Bilancio di previsione per l'esercizio 2012 necessita delle ulteriori seguenti integrazioni anche con riferimento al necessario riconoscimento del debito fuori bilancio:

Dato atto che nell'Assemblea del 21 Dicembre 2009, con specifica deliberazione riportata a verbale, vennero confermate per l'anno 2010 le indennità di funzione mensile per gli amministratori componenti il consiglio di Amministrazione come segue :

€ 3.899,25 lordi al mese per l'indennità di funzione del presidente;

€ 1.660,00 lordi al mese per l'indennità di funzione dei Consiglieri d' amministrazione;

- dato atto che secondo il disposto della deliberazione dell'Assemblea n. 3/2012 del 23 luglio 2012, in applicazione dell'art. 6 c. 3 della Legge 122/2010, all'atto della riattivazione, le indennità di funzione mensile per gli amministratori componenti il consiglio di Amministrazione vengono ridotte del 10 % e pertanto sono state determinate per gli anni 2011 e 2012 :

€ 3.509,33 lordi al mese per l'indennità di funzione del presidente;

€ 1.494,00 lordi al mese per l'indennità di funzione dei Consiglieri d' amministrazione;

- dato atto che il Consiglio di Amministrazione nella seduta odierna ha disposto che si provveda alla corresponsione delle indennità di funzione pregresse per il periodo giugno / dicembre 2010 per un importo pari a € 76.679,75 oltre a IRAP per € 6.517,78, e per il periodo gennaio/giugno 2011 per un importo pari a € 57.658,98 oltre ad IRAP per € 4.901,01, per una somma complessiva di € 145.757,75 IRAP compresa.

- quanto sopra considerato, si perviene alla quantificazione sia delle somme necessarie all'integrazione degli stanziamenti di bilancio per l'esercizio 2012, sia alla quantificazione del riconoscimento del debito fuori bilancio per il periodo gennaio/giugno 2011 pari ad € 57.658,98 per le indennità di funzione da corrispondere ed a € 4.901,01 per la relativa imposta IRAP, per un ammontare complessivo di € 62.559,99.

- visto l'art. 194 comma 1 lett. e) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che prevede che gli Enti locali riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizioni di beni e servizi in violazione degli obblighi di /cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del richiamato Decreto legislativo, nei limiti degli accertati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

- visto l'art. 56 del Regolamento di Contabilità dell'Agenzia – approvato dall'Assemblea del 29/09/2005 con deliberazione n. 3/2 ed in vigore a far data dal 01 gennaio 2006 – che al comma 1 prevede che qualora sussista l'esigenza di provvedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, l'organo assembleare adotta il relativo provvedimento indicando i mezzi di copertura;

- ritenuto opportuno sopperire a tale esigenza mediante l'applicazione di quota di avanzo d'amministrazione ai sensi del sopracitato art. 187 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in quanto il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2012, approvato dall'Assemblea nella seduta del 21 dicembre 2011 con deliberazione n. 6 e s.m.i., non prevedeva gli stanziamenti necessari al codice intervento n. 1010103 "Prestazioni di servizi" e al codice intervento n. 1010107 "Imposte e tasse";

Alla luce della decisione del Consiglio di Amministrazione il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2012, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 22 dicembre 2011 con provvedimento n. 6 e s.m.i., dichiarato immediatamente esecutivo, necessita delle ulteriori seguenti integrazioni:

- **AVANZO D'AMMINISTRAZIONE:** iscrizione per ulteriori € 67.300 (per una iscrizione totale pari ad € 587.720,00) al fine di finanziare la restituzione al Comune di

Moncalieri delle quote di “Addenda” relative agli anni 2009 e 2010, il ripristino della quota di Fondo di riserva ai sensi del citato art. 3 c. 1 lett. g) del D.L. 174 del 10 ottobre 2012, nonché la corresponsione delle indennità di funzione agli amministratori dell’Ente relative ai primi sei mesi dell’anno 2011 con relativo finanziamento dell’IRAP

• **PARTE II – SPESE**

➤ ad incremento per:

- **€ 62.000,00** del codice intervento n. 1010103 per riconoscimento indennità di funzione agli amministratori dell’Ente per i primi sei mesi dell’anno 2011;
- **€ 5.300,00** del codice intervento n. 1010107 imposte e tasse per maggiore spese derivanti dall’applicazione dell’IRAP sulle indennità di funzione agli amministratori dell’Ente per i primi sei mesi dell’anno 2011;

Dato atto che, successivamente alle variazioni di assestamento generale proposte con il presente provvedimento, viene assicurato il mantenimento del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 175 c. 8 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, e che le variazioni proposte sono conformi alle disposizioni emanate dal sopracitato decreto legislativo e a quanto stabilito dagli artt. 17 e 18 del vigente “Regolamento di contabilità”.

Visto l’art. 31 dello Statuto del Consorzio che stabilisce l’applicabilità all’Agenzia, per quanto riguarda la finanza, la contabilità e i bilanci, delle norme stabilite per gli enti locali, in quanto compatibili;

Visto l’art. 7, co. 3 lett. d) dello Statuto in ordine alla competenza dell’Assemblea in merito all’approvazione della presente proposta di variazione e assestamento di bilancio;

Tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione in data 18/09/2012 ha assunto la decisione di *“continuare a mantenere l’avv. Giulia Colangelo nelle funzioni di segretario dell’agenzia”*;

Acquisito il parere favorevole del segretario dell’Agenzia in ordine alla regolarità formale e sostanziale della deliberazione;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica, nella formulazione riportata in calce alla presente delibera nonché il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del direttore generale f.f. ai sensi dell’art. 49 co. 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Dato atto che il parere dell’organo del collegio dei Revisori per l’Assemblea sarà reso sulla presente proposta di deliberazione;

Visto l’art. 134 comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza;

Si propone che

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

deliberi di proporre all’Assemblea :

1) di riconoscere la corresponsione delle indennità di funzione ai membri del Consiglio d’Amministrazione nei seguenti termini:

- per il periodo giugno / dicembre 2010 per un importo pari a € 76.679,75 oltre a IRAP per € 6.517,78,;
- per il periodo gennaio/giugno 2011 per un importo pari a € 57.658,98 oltre ad IRAP per € 4.901,01, per una somma complessiva di € 145.757,75 IRAP compresa.

2) di dare atto che la spesa per le indennità di funzione agli amministratori dell’Ente per il periodo giugno / dicembre 2010 per un importo pari a € 76.679,75 trova copertura sui fondi già impegnati con dd n. 498 del 23/12/2009 al codice intervento 1010103 del bilancio 2010 (cap. 103

imp. 2010/37) e l'importo per IRAP pari ad € 6.517,78, trova copertura sui fondi già impegnati con dd n. 508 del 23/12/2009 al codice intervento 1010107 del bilancio 2010 (cap. 107 imp. 2010/49)

3) di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio pari a complessivi € 62.559,99, di cui nei confronti dei componenti del Consiglio d'Amministrazione pari a € 57.658,98 per indennità di funzione per il periodo gennaio/giugno 2011 e nei confronti della Regione Piemonte pari a € 4.901,01 per IRAP sui compensi sopra indicati.

4) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che interamente si richiamano, le seguenti variazioni al Bilancio di previsione anno 2012 :

ENTRATE				Variazione
Avanzo di Amministrazione				+ 587.720,00
2019100 Trasferimenti dallo Stato per IVA pagata sulle compensazioni economiche del contratto di servizio TPL cap. 9100/0				- 101.000,00
2029206 Trasferimenti correnti dalla Regione Piemonte per il funzionamento dell'Agenzia cap. 9206/0				- 4.194.936,00
2039220 Trasferimenti della Regione per i servizi minimi del TPL cap. 9220/0				+ 14.529.000,00
2059360 Contributi e trasferimenti correnti degli altri comuni consorziati per i servizi di TPL cap. 9360/0				+ 167.000,00
2059370 Contributi e trasferimenti correnti da comuni non consorziati per i servizi di TPL cap. 9370/0				- 8.866,00
3019380 Sanzioni per violazioni contratto di servizio TPL cap. 9380/0				+ 227.000,00
3059550 Rimborsi da Enti e privati cap. 9550/0				+ 4.401,00
Totale variazioni Entrate				+ 11.210.319,00
SPESE				Variazione
1010102 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime cap. 120/0				- 1.000,00
1010103 Prestazioni di servizi cap. 103/0 - € 5.400,00 cap. 103/0 + € 62.000,00 cap. 103/1 - € 18.500,00 cap. 103/2 + € 5.995,00				+ 44.095,00
1010107 Imposte e tasse cap. 107/00				+ 5.300,00
1010203 Prestazioni di servizi cap. 203/0				- 15.000,00
1010911 Fondo di riserva cap. 911/0				+ 188.020,00
1050101 Personale cap. 501/0				- 26.000,00
1050102 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime cap. 520/0 - € 14.000,00 cap. 520/1 - € 2.600,00 cap. 520/3 - € 2.000,00				- 18.600,00
1050103 Prestazioni di servizi cap. 530/0 - € 62.000,00 cap. 530/1 - € 5.000,00 cap. 530/2 - € 100.000,00 cap. 530/3 - € 5.995,00 cap. 530/50 + € 12.200.000,00				+ 13.705.105,00

	cap. 530/70 + €	1.678.100,00	
1050104 Utilizzo beni terzi			- 5.000,00
	cap. 540/0		
1050105 Trasferimenti			
	cap. 550/0 - €	2.622.601,00	- 2.622.101,00
	cap. 550/10 + €	500,00	
2050105 Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche			
	cap. 2550/0 - €	4.000,00	- 44.500,00
	cap. 2550/1 - €	37.000,00	
	cap. 2550/2 - €	3.500,00	
Totale variazioni Spese			+ 11.210.319,00

5) di dare atto che le variazioni sopraindicate modificano il Bilancio Preventivo 2012 nelle sue risultanze complessive economiche-finanziarie nel seguente modo:

ENTRATE	Competenza	SPESE	Competenza
Titolo I: Entrate tributarie		Titolo I: Spese correnti	257.276.089,00
Titolo II: Entrate derivanti da contributi e transf. correnti dello Stato, della regione, e degli altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	256.471.838,00	Titolo II: Spese in conto capitale	27.990.000,00
Titolo III: Entrate extratributarie	306.531,00		
Titolo IV: Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti, di capitali, e da riscossione di crediti	27.900.000,00		
Totale entrate finali	284.678.369,00	Totale spese finali	285.266.089,00
Titolo V: Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0,00	Titolo III: Sp. rimborso di prestiti	0,00
Titolo VI: Entrate da servizi per conto terzi	1.050.000,00	Titolo IV: Spese per servizi c/ terzi	1.050.000,00
TOTALE	285.728.369,00	TOTALE	286.316.089,00
AVANZO DI AMMINISTRAZ.	587.720,00	DISAV. DI AMMINISTR.	0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	286.316.089,00	TOT. COMPLESSIVO SPESE	286.316.089,00

6) di dare atto che la situazione economica del bilancio 2012, espressa in termini di competenza risulta essere la seguente:

A)	Equilibrio economico finanziario	Competenza
	Entrate titoli I - II - III (+)	256.778.369,00
	Spese correnti (-)	257.276.089,00
	Differenza	- 497.720,00
	Quote capitale amm.to mutui	0,00
	Differenza	- 497.720,00
B)	Equilibrio finale	
	Entrate finali (avanzo+titoli I+II+III+IV) (+)	286.316.089,00
	Spese finali (disavanzo+titoli I+II) (-)	286.316.089,00
	Saldo netto da finanziare	0,00

7) di dare atto che, successivamente alle variazioni di assestamento generale proposte con il presente provvedimento, viene assicurato il mantenimento del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 175 c. 8 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

8) di dare atto che il presente provvedimento, riferito all'anno 2012 modifica anche il Bilancio Pluriennale, in considerazione del fatto che gli stanziamenti previsti nel Bilancio Pluriennale per il primo anno corrispondono a quelli del Bilancio di Previsione annuale di competenza, e modifica, per quanto indicato ai precedenti punti del presente provvedimento, la Relazione Previsionale Programmatica;

9) di dare atto che conseguentemente alle variazioni di cui al presente provvedimento viene variato altresì il Programma degli incarichi di collaborazione autonoma di cui al punto 1.3.2. della Relazione Previsionale e programmatica del Bilancio Preventivo 2012 e Pluriennale 2012/2014, che per l'esercizio 2012 vede rideterminati pertanto i seguenti limiti di spesa compresi nell'intervento (03) "Prestazioni di servizi":

		Anno 2012
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	€	5.995,00
Funzioni nel campo dei trasporti	€	400,00
Totale	€	6.395,00

10) di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 c. 6 del vigente "Regolamento di contabilità", le variazioni al Bilancio Preventivo 2012 apportate con il presente provvedimento costituiscono altresì variazione al P.E.G. 2012 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 01 giugno 2012 e s.m.i.;

11) di dichiarare con separata votazione all'unanimità dei presenti, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Parere di regolarità tecnica espresso dal direttore generale f.f.

Le decisione del Consiglio d'Amministrazione di disporre la corresponsione ai propri membri delle indennità di funzione per il periodo giugno 2010 – giugno 2011 con modifica della delibera di variazione di bilancio di previsione 2012, nonché con la conseguente richiesta all'Assemblea di riconoscimento di debito fuori bilancio, appare contraddittoria rispetto alle decisioni già assunte dallo stesso Consiglio d'Amministrazione nonché dall'Assemblea in ordine alla possibilità di erogare le specifiche indennità di funzione ai membri del Consiglio d'Amministrazione.

Sul tema occorre ricordare che il Consiglio d'Amministrazione si è espresso con delibera 12/2012 del 13/04/2012 avente per oggetto *“Applicazione articolo 6, comma 3 della Legge 122/2010”*; in particolare con la citata delibera il Consiglio d'Amministrazione prevedeva di *“disporre la riattivazione della corresponsione delle indennità di funzione agli amministratori componenti il Consiglio d'Amministrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 10/2011”*.

La deliberazione, così come dettagliatamente descritto nella parte narrativa che si riporta parzialmente di seguito, è stata preceduta da una prolungata serie di verifiche preliminari in sede assembleare nelle sedute del *16 Settembre 2011, 28 Settembre 2011, 22 dicembre 2011*; infine nella seduta del 22 febbraio 2012, quantunque non si sia potuto procedere a deliberare per mancanza del numero legale, gli enti consorziati presenti, anche con riferimento alla nota prot. 2325/DB0500 del 21/2/2012, hanno all'unanimità dei presenti, deciso di chiedere ad ogni Comune un parere circa la loro interpretazione sulla natura giuridica dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, e nello specifico se fosse necessaria una modifica statutaria ai fini dell'applicazione dell'art. 6, comma 3, L.122/2011 alla luce della modifica apportata dalla L.R. 10/2011 alla L.R. 1/2000.

La nota prot. 2325/DB0500 del 21/2/2012, sopra richiamata, contiene il parere espresso dalla Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura della Regione Piemonte; la nota riscontra una richiesta del Presidente dell'Agenzia (nota prot. 756/2012 del 15/02/2012) con la quale si chiedeva all'Assessorato regionale ai Trasporti di formalizzare un parere interpretativo circa la natura e la portata legislativa della modifica introdotta con la L.R. 10/2011 alla L.R. 1/2000, chiedendo in particolare *“se alla luce del nuovo intervento normativo non debba ritenersi applicabile per l'Agenzia della Mobilità Metropolitana l'art. 5, comma 7 della legge 122/2010.”*

Nel parere, dopo aver compiuto una ricognizione degli elementi normativi e statutari in ordine alla natura giuridica dell'Agenzia, si afferma che *“I riportati elementi convenzionali di auto qualificazione ed i connessi rimandi normativi all'art. 31 del TUEL costituiscono indici di riconducibilità del consorzio Agenzia per la mobilità metropolitana alla tipologia ed alla natura del consorzio ex art. 31 TUEL da cui deriva l'applicazione nei confronti dell'Agenzia stessa del divieto dell'art. 5, comma 7. Tornando alla trasformazione disposta dall'art. 11 della l.r. 10/2011, con l'assunzione della strutturazione e delle funzioni “regionali” e con il necessario adeguamento dello statuto, l'Agenzia pare non ricadere più formalmente tra le forme associative di enti locali letteralmente contemplate all'art. 5, comma 7”*.

A seguito del predetto parere è stato richiesto a tutti i sindaci dei comuni consorziati se fosse necessaria o meno la modifica dello statuto per la riattivazione degli emolumenti *“considerato che la citata L.R. 10/2011 in novella alla precede[n]te L.R. 1/2000 (...) nulla ha detto circa il primario obbligo di adeguamento dello stesso ai fini dell'applicabilità della summenzionata norma regionale”*.

La nota ha ottenuto i seguenti riscontri:

- Città di Grugliasco – nota prot. 7482 del 06/03/2012, con la quale, in conclusione si afferma:

- o *che, con l'entrata in vigore della Legge regionale n. 10/2011, ancora prima di procedere al comunque inevitabile adeguamento statutario, non può ritenersi applicabile l'art. 5, comma 7 ultimo periodo del D.L. 78/2010 (...)*
- o *che, per converso, con pari decorrenza, ovvero dall'entrata in vigore della legge regionale, dovrebbe trovare applicazione l'art. 6, comma 3 del predetto DL 78/2010, in ordine alla riduzione del 10% degli emolumenti da corrispondere agli amministratori dell'Agenzia [...].*
- *Comune di Pecetto Torinese – nota prot. 2111 del 12/03/2012 con la quale si afferma che la riattivazione degli emolumenti, seppur ridotti del 10% è compatibile con le disposizioni di cui ai sensi dell'art. 6, comma 3 della L. 122/2010, senza necessità di modifica statutaria;*
- *Città di Settimo – nota prot 15376 del 21/03/2012 con la quale si ritiene non necessario subordinare ad una modifica statutaria di recepimento del nomen juris dell'Agenzia e della sua qualificazione giuridica le conseguenze che la normativa dispone in merito a tali caratteristiche;*
- *Città di Nichelino – nota prot. 13580 del 4/4/2012, con la quale si ritiene che la riattivazione degli emolumenti possa avvenire anche prima della comunque inevitabile modifica statutaria preso atto delle modifiche introdotte dalla legge regionale 10/2011, che nel qualificare l'Agenzia quale “ente pubblico di interesse regionale”, parrebbe sottrarla alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 7 ultimo periodo del DL 78/2010, concernente il divieto di corrispondere emolumenti agli amministratori delle forme associative di enti locali; negli stessi termini: Città di Orbassano – nota prot. 10145 del 12/04/2012; Città di Rivoli – nota prot. 29175 del 12/04/2012; Città di Alpignano – nota prot. 9920 del 13/04/2012; Città di Caselle Torinese – nota prot. 7848/12 del 13/04/2012; Comune di Candiolo – nota prot. 3772 del 13/04/2012;; Comune di Volpiano – nota prot. 9329 del 126/04/2012*
- *Comune di Pianezza – nota prot. 5557 del 19/04/2012 con la quale si afferma che “la modifica introdotta dalla legge regionale 10/2011 in ordine alla natura dell'Agenzia e alla sua qualificazione quale Ente pubblico di interesse regionale lo hanno di fatto e successivamente sottratto ai disposti dell'art. 5, comma 7 del DL 78/2010 convertito nella legge 122/2010. La suddetta norma, infatti, individua il suo ambito di applicazione con riferimento alle forme associative fra Enti locali, costituite, evidentemente, ai sensi del capo V, Titolo Secondo, del D.Lgs. 267/2000;*

La delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 12/2012 e il suo contenuto sono state richiamate nella deliberazione dell'Assemblea (delibera 3/2012 del 23/07/2012) avente ad oggetto *“Indennità di funzione degli amministratori componenti il Consiglio di amministrazione – Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio – bilancio preventivo 2012 – Secondo prelievo dal fondo di riserva”*.

La delibera dell'Assemblea, che al punto 1, determina *“in applicazione dell'art. 6 comma 3 della Legge 122/2010 le indennità all'atto della riattivazione per gli anni 2011 e 2012”*, disponendo al punto 2 il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per il periodo decorrente da luglio 2011, fonda, tra l'altro, l'individuazione del periodo in cui è emerso il debito fuori bilancio sulla base della predetta delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 12/2012 la quale, in narrativa, è riassunta nei seguenti termini: *“vista la deliberazione del 13/4/2012 del Consiglio d'Amministrazione con la quale, in assenza di una espresso parere della Sezione regionale della Corte dei Conti in ordine alla applicabilità delle richiamate disposizioni del D.L. 78/2010 alla fattispecie specifica del Consorzio costituito fra regione ed EE.LL., acquisiti i pareri di vari Enti consorziati, si è dato atto dell'applicabilità dell'art. 6 c. 3 della Legge 122/2010 nei confronti dell'Agenzia, prevedendo la riattivazione della corresponsione delle indennità di funzione agli amministratori componenti il Consiglio di Amministrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 10/2011 del 11/7/2011, sulla base delle indennità determinate con deliberazione dell'Assemblea del 21/12/2009, per l'anno 2010, decurtate del 10%.”*

In tutti gli atti deliberativi e le valutazioni sopra richiamate, l'entrata in vigore della legge regionale 10/2011 di modifica alla legge regionale 1/2000 ha costituito il discrimine per l'individuazione della disciplina applicabile in materia di corresponsione degli emolumenti ai consiglieri d'amministrazione dell'Agenzia: prima dell'entrata in vigore della legge regionale, applicazione dell'art. 5, comma 7 del DL 78/2010, dopo l'entrata in vigore della legge, rideterminazione dei compensi con applicazione dell'art. 6, comma 3 del DL 78/2010. Ciò sul presupposto che l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, prima delle modifiche apportate dalla LR. 10/2011 fosse assimilabile alle forme associative di enti locali di cui all'art. 5, comma 7 del DL 78/2010, ultimo periodo.

Al fine del rilascio del parere sulla regolarità tecnica alla presente deliberazione, si ritiene necessario richiamare il parere reso nella deliberazione 3/2012 dell'Assemblea per alcune declinazioni di seguito richiamate:

- *con riferimento alle conseguenze derivanti dall'applicazione dell'art. 6, comma 3 [...] occorre registrare la produzione di alcuni pareri da parte di diverse sezioni regionali della Corte dei Conti, pareri che, pur avendo ad oggetto consorzi di funzioni costituiti tra comuni, ovvero fattispecie differenti dall'Agenzia, hanno negato la possibilità di attribuire agli amministratori di forme associative di enti locali (consorzi di funzioni costituiti tra comuni) retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano percepiti (Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – Delib. 204/2011/PAR - Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna Delib. 34/2011/PAR);*
- *per altro verso la Sezione regionale di controllo per il Piemonte (Delib. 56/2011/SRCPIE/PAR) ha ritenuto che dall'ambito di applicazione dell'art. 6, comma 3 del DL 78/2010, proprio tenuto conto della portata generale della relativa disciplina, debbano essere escluse tutte le fattispecie assoggettabili a diverse previsioni contenute nel medesimo provvedimento, da ritenersi con lo stesso in rapporto di specialità; la sezione del Piemonte richiama ad esempio quanto dichiarato dalla sezione della Toscana (Delib. 25/2011/PAR) laddove, con riferimento alle previsioni di cui all'art. 5, comma 7 del DL 78 del 2010, afferma che essa “costituisce norma speciale per gli enti locali, rispetto alla disciplina generale di cui all'art. 6, comma 3 e, di conseguenza, è da ritenersi l'unica normativa da applicare agli enti locali.”*
- *le citate pronunce fanno riferimento a fattispecie sostanzialmente diverse dall'Agenzia in quanto la stessa è consorzio costituito tra Regione ed enti locali ex lege regionale e per di più come ricordato nelle considerazioni della presente deliberazione, è la stessa legge regionale che istituisce il Consorzio.*

In aggiunta a quanto sopra e al fine di fornire ulteriori elementi utili alla corretta tipizzazione del consorzio Agenzia per la Mobilità Metropolitana, si ritiene opportuno richiamare i contenuti della Sentenza n.1085/2008 (depositata il 13/03/2008), con la quale il Consiglio di Stato respinse il ricorso in appello del Ministero dell'Interno avverso la sentenza del TAR Piemonte, di annullamento della nota 5.5.2005 n.2122 con la quale il Ministero non ammetteva a rimborso erariale l'importo certificato dall'Agenzia per la Mobilità ai sensi dell'art. 9, comma 4, L. 7.12.1999, n. 472.:

“Deve rilevare la Sezione, infatti, che il Consorzio, odierno appellato, non gestisce servizi, essendo un consorzio di funzioni, e che la scelta di svolgere le funzioni in forma associata, come evidenziato nei suoi scritti difensivi, non deriva da una libera valutazione degli enti locali coinvolti, ma dal preciso tenore dell'art. 8, sopra riportato, della L.R n.1 del 2000, emanata in attuazione del D.Lgs n.422/1997.

[...]

Va condivisa, pertanto, l'interpretazione seguita nella contestata decisione, dovendo ribadirsi che certamente avrebbe costituito una contraddizione e sarebbe stato in contrasto con l'art.3 Cost. limitare ai soli soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del TUEL i destinatari dei contributi erariali. E ciò ancor più nel caso in esame, nel quale la forma del Consorzio istante era stata prevista da

apposita legge regionale e non era dovuta ad una scelta volontaria degli enti locali che avevano partecipato alla sua costituzione, sicchè tra le varie interpretazioni possibili, doveva essere privilegiata quella costituzionalmente adeguata, essendo la Costituzione non solo parametro di legittimità delle stesse, ma anche criterio di interpretazione delle leggi, per cui sulla base sia della interpretazione teleologica che di quella adeguatrice doveva pervenirsi, come affermato nella gravata sentenza, all'interpretazione che la nozione degli enti locali "titolari di contratti di servizio" doveva essere "allargata anche ai consorzi o alle figure soggettive che ai sensi della disciplina normativa del settore sono titolari delle funzioni del trasporto locale".

Deve disattendersi, perciò, la interpretazione seguita dal Ministero appellante, che di certo inciderebbe negativamente sulla capacità di organizzazione degli enti locali aderenti al consorzio in questione, impedendo loro di esercitare in forma associata le funzioni di trasporto pubblico locale a causa del notevolissimo costo previsto per esercitare il loro diritto costituzionale di organizzarsi autonomamente per espletare le riconosciute funzioni.

4. In definitiva, le censure mosse nell'appello non appaiono idonee a scalfire le conclusioni a cui sono pervenuti i primi giudici, incentrate nella considerazione essenziale che la nozione di soggetti "titolari di contratti di servizio", indicata al comma 4 dell'art.1 della L. n.472/1997, non può essere limitata alle regioni e agli enti locali, sulla base dell'individuazione dell'art.2, comma 1, TUEL, giacchè la titolarità del servizio pubblico del trasporto può configurarsi anche in favore di soggetti pubblici non inclusi nella nozione specifica di cui alla citata norma, ma che rientrano, comunque, nell'ambito di uno degli schemi di organizzazione previsti per gestire il servizio in questione, consentiti dalla disciplina normativa settoriale prevista dal D.Lgs. n.422/1997, relativa al trasferimento delle funzioni concernenti il trasporto pubblico locale, con attribuzione di compiti di programmazione di settore alle regioni (nella specie esercitate appunto dalla Regione Piemonte con la legge n.1/2000 che ha previsto, per la gestione del servizio di trasporto pubblico, la costituzione di apposito consorzio, costituito tra la medesima Regione e gli enti locali).

Non si può non notare che la sentenza con cui i giudici si sono espressi sulla natura giuridica dell'Agenzia (l'unica che al momento ha approfondito lo specifico tema), emessa prima che la LR. 1/2000 fosse modificata dalla L.R. 10/2011, pur riconoscendo che la forma del Consorzio istante era stata prevista da apposita legge regionale e non era dovuta ad una scelta volontaria degli enti locali che avevano partecipato alla sua costituzione (non richiamando quindi ai fini della tipizzazione del consorzio l'art. 31 del T.U.E.L.) ha avuto come esito l'annullamento "della norma del Decreto ministeriale in data 22.12.2000 - che testualmente non comprende i consorzi tra enti locali nell'ambito dei soggetti destinatari del contributo di cui trattasi - in quanto illegittimi per il contrasto con l'art. 9, comma 4, della legge n. 472/1999"

Peraltro lo stesso giudice arriva alla predetta conclusione affermando che l'Agenzia è un soggetto pubblico che rientra comunque, nell'ambito di uno degli schemi di organizzazione consentiti dalla disciplina normativa settoriale prevista dal D.Lgs. n.422/1997, relativa al trasferimento delle funzioni concernenti il trasporto pubblico locale, nella specie (funzioni) esercitate dalla Regione Piemonte con la legge n.1/2000 che ha previsto, per la gestione del servizio di trasporto pubblico, la costituzione di apposito consorzio, costituito tra la medesima Regione e gli enti locali.

Ferme restando le criticità evidenziate in ordine alla contraddittorietà dell'atto deliberativo assunto in data odierna con quelli già adottati dall'Assemblea e dallo stesso Consiglio d'Amministrazione, nelle predette considerazioni viene espresso il parere tecnico in ordine alla possibilità che le indennità di funzione possano essere erogate, senza soluzione di continuità, anche successivamente all'entrata in vigore del DL 78/2010 convertito con modificazioni con L. 122/2010.

Dopo una breve illustrazione del relatore si apre la discussione.

Segue la votazione con il seguente esito:

N. Favorevoli: 6

N. Contrari : 0

N. Astenuti: 0

X Con il medesimo esito viene altresì approvata l'immediata esecutività

Firmato	Firmato
IL PRESIDENTE Dott. Nigro Giovanni	IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE Dott.sa Giulia Colangelo